REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23930** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 38591, reso per l'esercizio finanziario 2019 da **Lupini Roberto**, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna (PU);

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Giuseppe Vella e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara; assenti l'agente contabile e l'Amministrazione comunale.

FATTO

1. Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione effettuata nell'esercizio finanziario 2019 da Lupini Roberto**,** in qualità di Economo del Comune di Acqualagna.

Nella relazione n. 319/2025 il magistrato istruttore ha riferito che l'Economo ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data 31/1/2020; quest'ultima l'ha poi depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 9/7/2020, tramite il portale SIRECO.

Si segnala l'assenza di una specifica relazione dell'Organo di controllo interno sulla gestione economale per l'esercizio 2019.

L'Ente ha, tuttavia, trasmesso la relazione dell'Organo di revisione (verbale n. 13 del 15 giugno 2020) sul conto consuntivo dell'Ente per il 2019, in cui non vengono evidenziate anomalie del Servizio di Economato.

2. Esaminato nel merito il conto, il magistrato istruttore ha segnalato le seguenti criticità.

2.1 Verifiche sul modello utilizzato e sul contenuto minimo del conto.

Per quanto concerne le verifiche sul modello utilizzato, si rileva nella relazione del magistrato istruttore che il conto è stato redatto in base al modello 23, così come previsto dal D.lgs. n. 194/1996 e dall'art. 227, comma 6-ter, del D.lgs. n. 267/2000, salve talune difformità, consistenti nell'omessa analitica elencazione dei singoli buoni emessi dall'economo, con indicazione di oggetto ed importo (dati che debbono trovare corrispondenza nel giornale di cassa od in altre scritture tenute dall'economo).

2.2 Tracciabilità del fondo economale.

In proposito, il magistrato istruttore ha segnalato che, a fronte di anticipazioni di cassa per l'espletamento del servizio di Economato per complessivi € 7.192,00 (€ 3.000,00 più € 3.600,00, per pagamenti della

tassa di circolazione dei veicoli, più € 592,00, per costituzione di depositi cauzionali presso terzi), le spese effettivamente sostenute e rimborsate all'economo ammontano, invece, ad € 15.155,28.

Gli importi rimborsati, peraltro, non trovano formale e puntuale riscontro tra i pagamenti eseguiti dal tesoriere a favore dell'economo ed annotati nelle c.d. partite di giro - voce "anticipazione a favore dell'economo" (come emerge anche dal portale SIOPE).

Dalla disamina delle operazioni registrate dal tesoriere nelle "partite di giro", infatti, risultano ivi ricompresi i soli pagamenti eseguiti a favore dell'economo a titolo di anticipazioni iniziali del fondo economale per complessivi € 6.600,00 (più € 592,00, a titolo di depositi cauzionali o contrattuali – partite di giro).

In pratica, risulta che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto all'imputazione di ciascuna spesa economale al pertinente capitolo di bilancio, emettendo in favore dell'economo il correlativo mandato di pagamento, che il tesoriere ha accreditato al medesimo, senza, però, imputarlo sul pertinente capitolo delle partite di giro (voce "anticipazione di fondi per il servizio Economato").

Orbene, il magistrato istruttore ha evidenziato che: "*Per la corretta tracciabilità dell'intera anticipazione economale sarebbe stato necessario che, a fronte di mandati di pagamento emessi mensilmente sui pertinenti capitoli di spesa a titolo di reintegro, fossero state contestualmente emesse reversali d'incasso sul capitolo delle partite di giro avente ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell'economo.*

L'emissione della reversale di entrata a quietanza del mandato avrebbe, infatti,

consentito la registrazione in bilancio dell'effettiva riduzione del fondo economale, a seguito delle spese sostenute.

Pertanto, qualsiasi somma erogata all'economo a titolo di "reintegro" avrebbe dovuto essere contabilizzata nelle partite di giro sul capitolo "anticipazioni fondi all'economo"; infatti, l'anticipazione economale effettuata all'inizio dell'anno e le eventuali ulteriori anticipazioni eseguite nel corso dell'esercizio finanziario devono necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.

Una volta esaurito lo stanziamento di € 7.192,00 (valore iniziale del fondo di cassa), si sarebbe dovuto procedere a variazioni di bilancio".

Secondo il magistrato istruttore, si ravvisa dunque, da un lato, un'anomalia contabile, perché le somme per la gestione economale sono state iscritte solo parzialmente in bilancio tra le "partite di giro", e, da un altro lato, v'è stata una "*violazione dei principi di spesa, in quanto per le uscite sono stati utilizzati capitoli diversi rispetto a quelli previsti per l'anticipazione delle spese economali*".

Ciò ha consentito una lievitazione del *budget* concretamente a disposizione dell'economo, che è passato da € 7.192,00 ad € 15.155,28.

Risulta, altresì, che l'economo non ha riportato nel conto giudiziale spese per € 3.606,08, riguardanti pagamenti di bolli auto, annotati, invece, nel giornale di cassa.

2.3 Verifiche sul saldo di cassa al 31/12/2018 e sulla restituzione dell'anticipazione.

Nel conto risulta riportato un residuo di anticipazione a fine anno 2018 pari ad € 2.735,17, cui si aggiunge un rimborso spese relativo al mese di

dicembre 2018 per € 264,83.

A differenza di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011, l'economo ha, dunque, provveduto alla restituzione dell'anticipazione relativa all'esercizio precedente soltanto ad inizio 2019, in violazione del principio contabile che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, in cui non è ammessa la formazione di residui.

2.4 Spese economali.

Il magistrato istruttore ha prospettato dubbi sulla regolarità delle seguenti spese sostenute dall'economo:

1) quota associativa C.I.A. 2019 per € 30,00;

2) bolli auto pagati il 27/2/2019 per € 2.658,89;

3) bolli auto pagati il 23/5/2019 per € 523,95;

4) bolli auto pagati il 16/9/2019 per € 2.268,21.

In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che nel regolamento economale, al punto I, è prevista la possibilità d'imputazione alla cassa economale della seguente tipologia di spesa:

"tasse e oneri d'immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato".

Alla luce di tale previsione regolamentare, dunque, le suddette spese appaiono irregolari e non imputabili al fondo economale, in quanto non urgenti ed improrogabili ma ampiamente programmabili, avendo esse cadenze predeterminate.

2.5 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la valutazione dei suddetti profili d'irregolarità del conto reso dall'economo Lupini Roberto.

3. In data 15/10/2025 è pervenuto uno scritto difensivo del Lupini, con il quale vengono confutate le contestazioni formulate nella relazione d'irregolarità.

3.1 In ordine alle verifiche sull'anticipazione del fondo economale, si evidenzia che il complessivo ammontare della dotazione del fondo era, comunque, in linea con quanto previsto dal regolamento di contabilità (art. 44).

Si precisa, altresì, che il Comune di Acqualagna ha preso atto di quanto rilevato dalla Corte dei conti, adeguandosi per il futuro a quanto prescritto.

3.2 In ordine alla tracciabilità del fondo economale, si evidenzia che nel caso in esame la maggiore spesa rispetto all'anticipazione, spesa comunque rientrante tra le finalità istituzionali del Comune, si è verificata in quanto l'Amministrazione non aveva tempestivamente provveduto ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli.

3.3 In ordine al mancato inserimento nel conto giudiziale di talune poste emergenti dal giornale di cassa, si rappresenta che l'apparente differenza di € 3.606,08 è dovuta esclusivamente alla mancata registrazione, causata da un disguido, di quanto riportato nella determina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019, avente ad oggetto "*Tasse di proprietà e bolli per automezzi comunali -anno 2019 -Rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale.*"

3.4 In conclusione, l'economo ha affermato che**:**

"Le spese sono sempre state effettuate nel rispetto dell'art. 44, c. 1, del

Regolamento di Contabilità e rientrano nelle casistiche previste dalla lett. A alla lettera F del medesimo regolamento;

- le spese per i bolli auto sono state, comunque, effettivamente rendicontate, come attestato dall'allegata determina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019;

- si condividono le osservazioni formulate dal magistrato istruttore, anche se ogni operazione e rendicontazione dimostra la sostanziale correttezza dell'operato dell'economo;

- la restituzione dell'anticipazione di cassa economale relativa all'esercizio 2018 era avvenuta nel mese di gennaio 2019, considerate la chiusura della tesoreria comunale a partire dal 15/12/2018 nonché la necessità di dover operare la chiusura contabile alla fine del mese di dicembre".

L'economo ha, infine, ribadito che il Comune ha approntato opportune misure per adeguarsi ai rilievi formulati dalla Corte.

4. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto venga dichiarato irregolare, senza, tuttavia, addebiti a carico dell'economo Lupini, non essendo ravvisabili concreti danni subiti dall'Amministrazione.

DIRITTO

I. Oggetto del presente giudizio è il conto reso per l'esercizio finanziario 2019 da Lupini Roberto, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna.

II. Il magistrato istruttore nella relazione n. 319/2025 ha, preliminarmente, ravvisato varie irregolarità contabili nella suddetta gestione economale:

1) mancata registrazione nel conto giudiziale di spese sostenute per il pagamento dei bolli auto;

2) carenza di taluni rilevanti elementi, nonostante il formale utilizzo del modello 23 di cui al D.lgs n. 194/1996;

3) tardiva restituzione dell'anticipazione di cassa economale relativa all'esercizio finanziario 2018;

4) incongrua modalità di contabilizzazione dei reintegri del fondo economale.

Nella memoria di costituzione, dopo aver comunicato di essere stato collocato in quiescenza il 31/12/2019 ed aver riferito che l'Ente ha preso atto dei rilievi formulati da questa Corte in ordine alle criticità che avevano caratterizzato la gestione economale, l'economo Lupini ha evidenziato quanto segue.

- In ordine al primo rilievo, l'economo ha precisato che l'avvenuta rendicontazione delle spese per il pagamento dei bolli auto risulta attestata dall'allegata determina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019.

Orbene, il Collegio, pur prendendo atto dell'avvenuta rendicontazione, rileva, comunque, l'irregolarità della mancata formale registrazione nel conto giudiziale di tali spese.

In secondo luogo, il Collegio rileva che, pur risultando idonea documentazione delle spese economali, il conto non contiene analitico elenco dei singoli buoni emessi dall'economo, con indicazione di oggetto e importo (dati che devono trovare corrispondenza nel giornale di cassa).

- In merito alla tardiva restituzione dell'anticipazione di cassa economale relativa all'esercizio finanziario 2018, l'economo ha precisato che tale restituzione era avvenuta nel mese di gennaio 2019,

considerate la chiusura della tesoreria comunale a partire dal 15/12/2018 nonché la necessità di dover operare la chiusura contabile alla fine del mese di dicembre.

In proposito, il Collegio ravvisa la violazione del consolidato principio che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, nel cui ambito non è ammissibile la formazione di residui (v., *ex multis*, Corte dei Conti – sez. Sicilia, sentenza n. 5/2021, Corte dei Conti – sez. Trento, sentenza n. 63/2011, Corte dei Conti – sez. Veneto, sentenza n. 123/2019, Corte dei Conti – sez. Molise, sentenza n. 11/2020).

D'altronde, il punto 6.4 dell'allegato 4.2 del D.lgs n. 118/2011 dispone chiaramente che: "*I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese*".

III. In ordine alle criticità inerenti all'erronea modalità di contabilizzazione dei reintegri del fondo economale, il Collegio condivide la prospettazione del magistrato istruttore, secondo cui le somme corrisposte a titolo di "r*eintegro*" avrebbero dovuto essere contabilizzate nelle partite di giro, a valere sul capitolo "*Anticipazioni fondi all'economo*".

IV. Passando all'esame delle questioni di merito inerenti alla gestione delle spese economali, il magistrato istruttore ha prospettato l'irregolarità delle seguenti spese:

1) quota associativa C.I.A. 2019 per € 30,00;

2) bolli auto pagati il 27/2/2019 per € 2.658,89;

3) bolli auto pagati il 23/5/2019 per € 523,95;

4) bolli auto pagati il 16/9/2019 per € 2.268,21.

In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che nel regolamento economale, al punto I, è prevista la possibilità d'imputazione alla cassa economale della seguente tipologia di spesa: *"tasse e oneri d'immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato"*.

Alla luce di tale previsione regolamentare, dunque, il magistrato istruttore ha sostenuto che le suddette spese appaiono irregolari e non imputabili al fondo economale, in quanto non urgenti ed indifferibili ma ampiamente programmabili, avendo esse cadenze predeterminate.

Orbene, al fine di vagliare la fondatezza di tale censura, appare opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte *in subiecta materia*.

In particolare, è stato evidenziato che le spese economali costituiscono "*una deroga o un'eccezione rispetto all'ordinaria programmazione degli acquisti di beni e sono intese, in linea generale, a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature e il materiale di consumo*.

In pratica, il ricorso al fondo economale trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, con immediatezza, gli acquisti indispensabili ed indifferibili per il normale funzionamento degli uffici, considerato che un'ordinaria e diversa gestione di tali acquisti verrebbe a determinare ostacoli al buon andamento dell'azione amministrativa; pertanto, le spese economali debbono occupare uno spazio

residuale e minimale (v. Corte dei Conti, Sezione Liguria, sentenza n. 71/2022).

Orbene, se, da un lato, tali tipologie di spese non possono sostituirsi alle ordinarie modalità di acquisizione di beni e servizi, di converso, esse possono eccezionalmente ritenersi ammissibili, ove siano caratterizzate da modico valore, da urgenza e quando, in tale contesto, il ricorso ad una diversa modalità di acquisizione di beni o servizi verrebbe a determinare un aggravamento del relativo procedimento, con riflessi negativi sull'efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.

Deve sottolinearsi, altresì, che, ai fini della loro ammissibilità, tali spese, oltre ad essere congrue rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente di riferimento, debbono anche essere previste nel relativo Regolamento di Contabilità e/o nel Regolamento di Economato.

Peraltro, laddove tali Regolamenti si discostino dai suddetti fondamentali principi normativi e giurisprudenziali in materia di gestione economale, essi sono suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice contabile, ai fini della decisione sulla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione" (v. sentenza di questa Sezione n. 89/2023*).*

Ciò premesso, il Collegio osserva che le spese segnalate come irregolari dal magistrato istruttore non possono essere ricondotte "*tout court*" a quelle economali, considerato che esse non riguardano acquisti imprevedibili ed indifferibili di beni, occorrenti per garantire il normale funzionamento dell'Ente, trattandosi, invece, di adempimenti ricorrenti ed ampiamente programmabili.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tali spese, sebbene non riconducibili a

quelle strettamente economali, siano state, comunque, sostenute nell'esclusivo interesse del Comune di Acqualagna, che, pertanto, non ha subito danni effettivi.

V. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene conclusivamente che le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale e che da esse non siano derivati concreti ammanchi a danno dell'Ente, con la conseguenza che non v'è luogo ad addebiti a carico di Lupini Roberto, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna per l'anno 2019.

VI. In ordine alle spese processuali, l'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato, senza, tuttavia, addebiti a carico dell'agente contabile Lupini Roberto, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna (PU) per l'anno 2019.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2025
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)